



Camera di Commercio
Napoli

PAGAMENTO DIRITTO ANNUALE 2026

IMPRESSE ISCRITTE NELLA SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO IMPRESE E SOGGETTI REA

Spett.le Impresa,
con la presente La informiamo della prossima scadenza del versamento del diritto annuale 2026, tributo dovuto, ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 580/1993 e ss.mm.ii., da tutte le imprese iscritte al Registro delle imprese e/o al Repertorio delle Notizie Economiche ed Amministrative.

Quando versare:

Il termine per il pagamento del diritto è il **30 giugno 2026**. E' possibile effettuare il pagamento **entro il 30 luglio 2026 applicando la maggiorazione dello 0,40%**. La predetta maggiorazione va sommata al diritto dovuto, senza effettuare l'arrotondamento all'euro (quindi versando anche i decimali) ed è dovuta anche nel caso di compensazione con altri crediti a saldo zero. E' altresì applicabile l'istituto del ravvedimento operoso previsto dall'art. 13 del D. Lgs. n. 472/1997 e dall'art. 6 del Decreto 27 gennaio 2005, n. 54, qualora il versamento del diritto avvenga nei termini previsti dal comma 1 del predetto art.6.

Come versare:

Il versamento del diritto annuale va eseguito in unica soluzione scegliendo, in alternativa, di:

- pagare online tramite la piattaforma pagoPA. Collegandosi al sito <https://dirittoannuale.camcom.it> e utilizzando la funzione 'calcola e paga', **si può calcolare quanto dovuto e anche pagare direttamente online;**
- pagare con il modello F24 utilizzato per il versamento delle imposte sui redditi. Il versamento può essere effettuato mediante il servizio telematico **F24 Web** o avvalendosi dei servizi offerti dalle Banche e da Poste Italiane. Maggiori informazioni sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Le sezioni del **Modello F24** si compilano come segue:

Sezione	Modalità di compilazione
Contribuente	indicare il codice fiscale dell'impresa (non la partita iva), i dati anagrafici e il domicilio fiscale
Sezione IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI	codice ente/codice comune: NA (compilare le prime due caselle da sinistra e lasciare vuote le due successive) codice tributo: 3850 anno di riferimento: 2026 importi a debito versati: scrivere l'importo da pagare

Quanto versare:

Il **MIT**, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con **nota n. 9347 del 16.1.2026**, ha confermato per l'anno 2026 gli importi dell'anno precedente (**riduzione del 50% del diritto annuale determinato per l'anno 2014 - Decreto MISE 8 gennaio 2015**).

Pertanto, le imprese individuali iscritte nella Sezione Speciale del Registro Imprese ed i Soggetti REA sono tenuti al versamento di un diritto annuale definito in misura fissa, come di seguito riportato:

Tipo di Impresa	Sede	Unità locale
Imprese individuali	€ 44,00	€ 8,80
Società semplici agricole	€ 50,00	€ 10,00
Società semplici non agricole	€ 100,00	€ 20,00
Società tra avvocati previste dal D. Lgs. n.96/2001	€ 100,00	€ 20,00
Imprese con sede principale all'estero: per ciascuna unità locale/sede secondaria	€ 55,00	
I Soggetti iscritti al REA versano solo per la sede un diritto fisso pari a	€ 15,00	

N.B. Dall'anno 2026 la Camera di Commercio di Napoli non applica la maggiorazione del diritto annuale prevista dall'art. 18, comma 10, della Legge n. 580/1993 (fino ad un massimo del 20% del diritto).

Unità locali

Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ciascuna di esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un **diritto pari al 20%** di quello dovuto per la sede principale. Per sede ed unità locale nella stessa provincia effettuare prima la somma con le cifre espresse con 5 decimali e poi arrotondare all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

Arrotondamento

Va eseguito un **unico arrotondamento finale**, dopo aver completato tutti i conteggi intermedi per sede ed unità locali **mantenendo cinque cifre decimali. L'importo finale va arrotondato all'unità di euro** (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5) secondo la seguente formula: **Importo sede + (importo singola unità locale x numero unità locali) = importo totale da arrotondare.**

Sanzioni

Si ricorda che nei casi di **tardivo od omesso pagamento** si applica una sanzione dal 10 al 100% **dell'ammontare** del diritto dovuto, come previsto dalla legge (D.M. 54/2005).

Le imprese che non provvedono al pagamento del diritto annuale entro i termini possono ancora sanare spontaneamente la violazione beneficiando di riduzioni automatiche sulle misure minime delle sanzioni applicabili, avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso entro un anno dalla scadenza del termine (D.Lgs. 472/97) utilizzando i codici tributo 3851 e 3852 rispettivamente per interessi e sanzioni.

La regolarità del pagamento del diritto annuale degli ultimi 10 anni è condizione indispensabile per il rilascio delle certificazioni da parte del Registro Imprese ai sensi dell'art. 24, comma 35, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e della Determina Commissariale numero 50/2016.

Il mancato pagamento del diritto camerale blocca l'emissione dei certificati camerali.

Si ricorda che tutte le imprese sono tenute, ai sensi della normativa vigente, a dichiarare alla Camera di Commercio il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) e a comunicarne eventuali variazioni. Per ulteriori informazioni consultare il sito <https://www.registroimprese.it/pratiche-semplici>.

Informazioni di carattere generale sono disponibili anche sul sito internet www.na.camcom.it.

ATTENZIONE ALLE COMUNICAZIONI INGANNEVOLI

Sono stati segnalati alcuni casi nei quali, tramite bollettino di c/c postale, viene richiesto il pagamento di somme relative alla pubblicazione di annuari, l'iscrizione in repertori, elenchi e registri, l'abbonamento a riviste specializzate, nonché l'offerta di prestazioni assistenziali e/o previdenziali: si tratta di iniziative promosse da organismi privati che nulla hanno in comune con l'Ente pubblico Camera di Commercio I.A.A. e per le quali non sussiste alcun obbligo di pagamento degli importi richiesti.

Si invita a diffidare di queste iniziative e, se il bollettino sembra sospetto, **a contattare la Camera di Commercio per verificare la loro autenticità.**

Cosa deve insospettare, a cosa fare attenzione: a questo è dedicato il **Vademecum "IO NON CI CASCO! - BOLLETTINI E MODULI INGANNEVOLI"** predisposto dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM). *Per saperne di più è possibile consultare il sito www.agcm.it/pubblicazioni/mini-guide*

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Camera di Commercio di Napoli

Ufficio Diritto Annuale